



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le  
Entrate**

----- \* \* \* \* -----

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 89 DEL 23.05.2008**

**TASSA REGIONALE PER LA TUTELA E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE (EX IMPOSTA REGIONALE SU AEROMOBILI ED  
UNITA' DA DIPORTO): APPROVAZIONE COMUNICAZIONE  
GESTORI STRUTTURE MARITTIME ED AEROPORTUALI**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO**

- l'art. 1 della Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4, che istituisce l'Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate quale organo tecnico-specialistico in materia di entrate a sostegno dell'Amministrazione Regionale;
- lo Statuto dell'Agenzia della R.A.S. per le Entrate approvato con delibera della Giunta Regionale n. 40/11 del 28 settembre 2006;
- il D. P. G. R. n. 95 del 19 ottobre 2006 con il quale il Dr. Gianluigi Giuliano è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia della R.A.S. per le Entrate;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 24/17 del 23.04.2008, che approva la nuova formulazione dello Statuto dell'Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate;
- l'art. 4 della Legge Regionale 11 maggio 2006 n. 4, istitutiva dell'imposta regionale sugli aeromobili e le unità da diporto, così come sostituito dall'art. 3, comma 3, della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge Finanziaria 2007) e



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate

----- \* \* \* \* -----

modificato dall'art. 2, comma 15, della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge Finanziaria 2008), a seguito della quale il tributo assume la denominazione di “tassa regionale per la tutela e la sostenibilità ambientale”;

- l'art. 3 comma 4, della L.R. n. 2/2007, il quale dispone che i gestori delle strutture portuali e aeroportuali, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia , entro il giorno 5 di ogni mese gli estremi degli aeromobili e delle unità da diporto soggetti ad imposta e delle persone fisiche responsabili del pagamento, transitati dal 1° giugno al 30 settembre;
- La Determinazione del Direttore Generale n. 82 del 06 maggio 2008 con la quale si approvano le modalità di comunicazione dei dati sui transiti e sugli scali da parte dei gestori delle strutture portuali e aeroportuali;
- Il D.lgs. 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

#### CONSIDERATO

- Che il conferimento dei dati anagrafici e fiscali da parte dei gestori della strutture portuali e aeroportuali è necessario ai fini dell'espletamento degli obblighi derivanti dalla legge citata in premessa, prevedendo l'art. 2, comma 17, della L.R. 5 marzo 2008 n. 3 le sanzioni connesse alla violazioni delle norme tributarie regionali e in particolare alle violazioni degli obblighi di comunicazione di cui sopra;
- Che l'Agenzia procede al trattamento dei dati forniti, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs 196/2003;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le  
Entrate**

----- \* \* \* \* -----

- Che l’Agenzia è tenuta a designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs 196/2003;

**DETERMINA**

- di approvare, relativamente agli obblighi imposti dall’art. 29 del D.lgs 196/2003, il documento attraverso il quale l’Agenzia designa quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, il soggetto gestore della struttura aeroportuale o marittima, e determina le modalità di trattamento dei dati personali;
- di approvare, relativamente agli obblighi imposti dall’art. 13 del D.lgs 196/2003, la nota informativa destinata ai gestori delle strutture marittime e aeroportuali;

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Gianluigi Giuliano**